

AVVISO AI NAVIGANTI: IL TRIBUNALE DI VENEZIA SOLLEVA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SUL DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO*

Alberto Di Chiara**

(12 gennaio 2018)

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 21 dicembre 2017, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sugli artt. 1 comma 2, 12 e 14 della l. 27 dicembre 2001, disciplinante il voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero.

L'ordinanza appare interessante per almeno due ragioni. Anzitutto, è la prima occasione per la Corte di tornare sulla materia elettorale dopo la sent. n. 35/2017. Poi, anche la presente questione di costituzionalità nasce da un giudizio di accertamento, stavolta riferito al voto espresso nel referendum abrogativo del 17 aprile 2016 e nel successivo referendum costituzionale del 4 dicembre.

Per quanto riguarda i profili processuali della questione, la Corte ha precisato che le *quaestiones legitimitatis* proposte nell'ambito di questa particolare tipologia di giudizio *a quo* sono ammissibili a condizione che non vi sia altra via per instaurare un potenziale giudizio principale. Infatti, nella sent. n. 110/2015, la questione di costituzionalità sulle norme per l'elezione del Parlamento europeo venne dichiarata inammissibile, proprio perché le relative doglianze avrebbero potuto essere eccepite dinanzi al TAR, attraverso l'impugnazione dei risultati elettorali¹.

Nel caso dei referendum abrogativi e costituzionali, vi è davvero una zona franca di incostituzionalità? La risposta affermativa non è scontata: i ricorrenti avrebbero potuto proporre reclamo all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, e, quest'ultimo, adire l'Ufficio centrale per il referendum². Tale organo avrebbe dovuto necessariamente applicare la disciplina del diritto di voto degli italiani all'estero, e, qualora avesse dubitato della legittimità costituzionale delle relative disposizioni, rimettere la questione alla Corte.

In alternativa, considerata la natura amministrativa della proclamazione dei risultati referendari da parte dell'Ufficio centrale per il referendum³, forse sarebbe stato possibile impugnare tale atto di fronte al TAR.

In ordine alla sussistenza dei requisiti di pregiudizialità e rilevanza, il giudice *a quo* si limita ad affermarne l'esistenza, senza null'altro aggiungere a sostegno della propria tesi.

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Cfr. Corte cost., sent. n. 110/2015, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del *Considerato in diritto*.

² Cfr. art. 23 l. 25 maggio 1970, n. 352; art. 20 comma 3 d.p.r. 2 aprile 2003 n. 104.

³ Cfr. sent. n. 629/2006, T.A.R. Catania, sez. I, punto VII dei *Motivi della decisione*.

Anche per quanto attiene al merito, l'ordinanza di rimessione appare piuttosto scarna in punto di non manifesta infondatezza delle questioni prospettate: infatti, non vengono specificati i singoli profili del diritto di voto asseritamente violati dalla normativa impugnata. Di conseguenza, anche l'oggetto ed il *petitum* del giudizio di costituzionalità non sembrano individuati con chiarezza.

Inoltre, il giudice *a quo* ammette che vi sarebbero plurime alternative al voto per corrispondenza rimesse alla discrezionalità del legislatore⁴, senza individuare il verso dell'addizione o della sostituzione in grado di assicurare la compatibilità costituzionale della normativa impugnata.

Di più: l'eventuale accoglimento secco delle questioni sollevate non assicurerebbe l'autoapplicatività della normativa di risulta⁵, determinando un grave *vulnus* al diritto di voto degli italiani all'estero, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale⁶. L'unica possibilità residua sarebbe il ritorno in patria per l'espressione del voto, senza poter contare, peraltro, sul rimborso delle spese di viaggio, abolito dalla legge n. 459 del 2001.

Per la quarta volta in quattro anni, la Corte è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in materia di leggi elettorali sollevata nell'ambito di un giudizio di accertamento del diritto di voto: è evidente come il canale di accesso al giudizio di costituzionalità, inaugurato dalla sent. n. 1/2014, si stia allargando sempre di più, pur essendo rimasto – almeno finora – circoscritto alla sola materia elettorale. E nulla vieta che questo meccanismo, in futuro, venga sfruttato per colpire altre «zone franche».

Il 4 marzo verrà applicata per la prima volta una nuova legge elettorale e, considerata la facilità con cui ormai è possibile approdare a Palazzo della Consulta, è prevedibile che le acque della giustizia costituzionale saranno piuttosto agitate.

** Laureato in giurisprudenza, Ferrara

⁴ Cfr. Corte cost., ord. n. 195/2003, richiamata dal giudice rimettente, in cui è stata dichiarata l'inammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato riguardante anche la disciplina del diritto di voto degli italiani all'estero. «Considerato che [...] la denuncia, in tutti gli altri rilievi sollevati nel ricorso, concerne presunte lacune o inadeguatezze della disciplina contenuta nella legge e nei regolamenti impugnati e che tali omissioni non possono costituire oggetto sindacabile nella presente sede, trattandosi di scelte lasciate alla discrezionalità del legislatore, specie ove si consideri la necessaria attuazione di nuove norme costituzionali relative allo svolgimento di procedimenti elettorali nel territorio di Stati esteri».

⁵ Cfr. Corte cost., sentt. nn.: 29/1987; 47/1991; 32 e 33/1993; 5 e 10/1995; 26 e 28/1997; 13/1999; 33 e 34/2000; 15, 16 e 17/2008.

⁶ Cfr. Corte cost., ord. n. 195/2003: «nel caso in cui questa Corte fosse indotta in ipotesi ad accogliere i rilievi di costituzionalità relativi alla introduzione del voto per corrispondenza si determinerebbe la conseguenza di rendere assai più difficile l'espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all'estero».